



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO CULTURA-SPORT- TURISMO COMMERCIO TRASPORTI

ALLEGATO A

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO COMPENSATIVO SCI

ART. 1. FINALITA'

In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico locale, si adotta la presente misura finanziaria al fine di far fronte alla situazione di oggettiva difficoltà di alcuni operatori economici strettamente legati all'indotto sciistico nel pagamento per la copertura di costi fissi (affitti, utenze) sostenuti dai soggetti che operano sul territorio di Bardonecchia la cui attività è stata sospesa – o comunque ridotta, anche negli accessi e nel volume d'affari, stante la decretazione d'urgenza che ha determinato limitazioni allo spostamento delle persone – per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid19 (quali ad esempio l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, ecc).

ART. 2. CONTENUTI

2.1. Beneficiari

Possono richiedere il contributo emergenziale a fondo perduto di cui al presente avviso i seguenti soggetti:

- ✓ scuole di sci
- ✓ sci club
- ✓ maestri di sci

Si precisa inoltre che il soggetto titolare di più attività/autorizzazioni o tra loro collegate (scuola di sci/sci club/ASD collegata), potrà ottenere un unico beneficio economico esclusivamente per la sola attività prevalente;

2.2. Requisiti

I soggetti che intendono formulare istanza di accesso al contributo dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Avere sede legale e/o operativa o unità locale nel Comune di Bardonecchia (come da risultanze del Registro Imprese ove prevista l'iscrizione);
- per imprese / lavoratori autonomi: essere regolarmente costituita, iscritta al Registro Imprese ed attiva alla data del 1° gennaio 2021 e di aver avuto un calo del volume d'affari superiore al 30% relativo al periodo 01.03.2020/28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020 (il requisito del calo del volume d'affari superiore al 30% non è richiesto per le attività avviate successivamente al 01.03.2020);

- per lavoratori iscritti a specifici Albi Professionali – esempio maestri di sci -: essere residenti nel Comune di Bardonecchia alla data del 01.03.2020, in regola con l'iscrizione all'Albo Professionale per l'anno 2021 e di aver avuto un calo del volume d'affari superiore al 30% relativo al periodo 01.03.2020 / 28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020;
- titolare di titolo autorizzativo (autorizzazione, SCIA, DIA) rilasciato dal Comune di Bardonecchia, ove previsto;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis del codice di procedura penale;
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetto con poteri di rappresentanza deve essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26 maggio 2010;
- deve essere stato in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC), ove previsto;
- di aver assolto agli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai tributi comunali e non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Bardonecchia a tutto l'anno di imposta 2019 (sono considerati in regola i debitori rispetto ai quali sono stati approvati eventuali piani di rientro e sono assolti gli obblighi dello stesso);
- di non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà", al 31.12.2019, previste dalla Comunicazione della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);
- di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune;
- di non aver beneficiato di aiuti de minimis in misura superiore alla soglia triennale per operatore (pari a 200.000,00 euro);
- di non aver già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 54 del D.L. n° 34/2020.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile, entro i limiti di cui sopra, con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

ART. 3. Entità contributi economici a fondo perduto e controlli delle istanze

Per le finalità di cui all'art. 1 e nel limite massimo di 150.000,00 euro, l'ufficio competente è autorizzato ad erogare una sovvenzione nei confronti delle attività di cui all'art. 2.1, mediante la concessione di un bonus a fondo perduto secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

Ogni soggetto di cui all'art. 2.1 ritenuto idoneo, otterrà un bonus economico a tantum come di seguito descritto:

➤ **Fino ad un massimo di € 5.000,00** per ognuna delle seguenti attività:

1. scuole di sci
2. sci club

Per le attività avviate successivamente al 01.03.2020 per cui non è richiesto il requisito del calo del volume d'affari superiore al 30% relativo al periodo 01.03.2020/28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020, il contributo massimo è ridotto ad euro 3.000,00;

- **Fino ad un massimo di € 2.000,00** per i maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi professionisti con P.Iva e Codice Ateco 85.51.00 con attività prevalente (almeno 300 ore in una delle due stagioni 2018/2019 o 2019/2020);
- **Fino ad un massimo di € 1.000,00** per i maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi professionisti con P.Iva e Codice Ateco 85.51.00 con attività saltuaria, ma significativa (almeno 150 ore in una delle due stagioni 2018/2019 o 2019/2020);
- **Fino ad un massimo di € 500,00** per:
 1. maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi professionisti con P.Iva e Codice Ateco 85.51.00 per i quali la professione è nulla o sporadica.
 2. maestri di sci con la sola iscrizione all'Albo Professionale in regola con il pagamento per l'anno 2021;
 3. maestri di sci che hanno svolto attività di allenatore nella stagione invernale 2020/2021;

L'entità dei contributi economici di cui sopra sarà ripartita in maniera proporzionale in relazione alle istanze pervenute, ai criteri di assegnazione ed alle risorse comunali disponibili, fermo restando che questa Amministrazione si riserva la possibilità di modificare l'entità dello stesso contributo in relazione al numero di domande ammesse;

ART. 4. Modalità di presentazione della richiesta dell'agevolazione

L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio comunale competente, entro il 15 ottobre 2021, istanza di concessione del beneficio finanziario, sulla base del modello messo a disposizione dall'ente erogatore, utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.bardonecchia@pec.it;
- posta Elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria@bardonecchia.it;

La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e gli obblighi previsti nel presente atto amministrativo.

L'istanza dovrà essere trasmessa comprensiva di tutti i dati del richiedente nonché della documentazione attestante quanto dichiarato ed in particolare:

- Denominazione e ragione sociale dell'attività, generalità del titolare/legale rappresentante, indirizzo della sede legale e della sede operativa se diversa, numero di Partita IVA/ codice fiscale, numero registro imprese, codice Ateco dell'attività;
- Copia del documento di riconoscimento.
- Dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.
- copia della visura camerale;
- coordinate bancarie.

Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi:

- domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante o titolare effettuata con firma digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore
- domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento dell'attività.

Si ribadisce che ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo; tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.

ART. 5. Modalità e tempistiche di erogazione

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di avvenuta verifica della regolarità, a cura del competente servizio, dei requisiti e della documentazione di cui ai precedenti articoli, nel limite degli stanziamenti di bilancio e della disponibilità di cassa, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal richiedente.

Al termine dell'iniziativa, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia il resoconto dei contributi erogati.

ART. 6. Ulteriori specifiche

Il contributo in questione non è soggetto all'applicazione, da parte del Comune di Bardonecchia, della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del DPR 600/73. A tal fine si ricorda che l'art. 107/bis del DL 137/2020 convertito nella Legge 18.12.2020, n. 176 recita "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti imprese, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività economiche (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917...".

In relazione alle richieste che perverranno secondo le modalità ed entro il termine di cui sopra, espletate le eventuali attività di controllo rispetto alla conformità della domanda di contributo, si provvederà alla corresponsione del contributo assegnato in base ai criteri sopra meglio descritti sul conto corrente che il richiedente avrà provveduto ad indicare sull'istanza presentata.

Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo, che posseggono i requisiti di ammissibilità potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo.

Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modulo di richiesta saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, attività di controllo circa le dichiarazioni rese.

L'invio della richiesta di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'espletamento dell'istruttoria e l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo atto di liquidazione con il quale, preso atto dell'ammissione, si procederà all'erogazione del contributo spettante, ovvero alla non ammissione per carenza dei requisiti formali.

I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli aiuti ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del D.L. 34/2020 e dall'autorizzazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final "Aiuti di Stato S.A. 57021-Italia-Regime Covid19 del 21.05.2020; gli aiuti complessivamente riconosciuti a ogni impresa attiva non possono superare l'importo di € 800.000,00.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE n° 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione

Europea, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le imprese beneficiarie, al fine della concessione, non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'Art. 2, punto 18) del Regolamento U.E. n° 651/2014 della Commissione Europea, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro temporaneo e dagli aiuti de minimis, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, potrà essere verificata, anche a campione, la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.